

Condizioni per la protezione Completa ruote di Mercedes-Benz (per auto e furgoni)

- per ruote complete (ruote complete, cerchi inclusi)*, di auto e furgoni Mercedes-Benz, al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo (data di prima immatricolazione dal 01.02.2025).

1 Oggetto della garanzia

- 1.1 La Mercedes-Benz Svizzera SA (garante) concede una garanzia ai sensi delle seguenti condizioni, all'acquirente o al proprietario del veicolo (beneficiario della garanzia), acquistato presso un partner di assistenza autorizzato Mercedes-Benz in Svizzera. Se il proprietario del veicolo non è anche l'acquirente del veicolo, l'acquirente o il proprietario ha il diritto di presentare reclami nei confronti del garante.
- 1.2 Il presupposto per la protezione completa delle ruote è che al momento del verificarsi del caso di copertura in garanzia le ruote complete siano saldamente collegate al veicolo indicato al punto 1.1 e che gli pneumatici/le ruote complete/i cerchi di ricambio vengano montati da un partner di assistenza Mercedes-Benz. Un altro presupposto per la protezione delle ruote complete è che queste ultime siano omologate per un veicolo con un peso fino a 7,5 tonnellate e che siano destinate all'uso su strade pubbliche a norma LCStr (legge federale sulla circolazione stradale), mentre le ruote complete di camion con peso superiore a 7,5 tonnellate non sono coperte dalla garanzia.
- 1.3 Ulteriori diritti derivanti dal presente contratto devono essere rivendicati dal beneficiario della garanzia ai sensi del punto 7.

2 Casi di copertura in garanzia

Il garante è tenuto al risarcimento per i danni alle ruote complete indicate nella fattura di acquisto riconducibili a

- o oggetti appuntiti presenti sullo pneumatico (chiodi, viti, ecc.)
- o danni da urto dello pneumatico, per es. causati dai bordi dei marciapiedi
- o scoppio dello pneumatico
- o distruzione totale dovuta alla formazione di crepe nel cerchio, alla deformazione dei materiali del cerchio, a danni con profondità superiore a 1 mm nel metallo base del cerchio, a danni al cerchio oltre 25 mm dalla flangia esterna (flangia del cerchio)
- o vandalismo
- o furto.

3 Inizio e termine della protezione delle ruote complete

- 3.1 La protezione delle ruote complete inizia con la prima immatricolazione del nuovo veicolo e termina dopo 36 mesi.
- 3.2 La protezione delle ruote complete termina in caso di copertura in garanzia con l'erogazione delle prestazioni in garanzia.
- 3.3 La protezione delle ruote complete termina anticipatamente in caso di vendita delle ruote complete all'estero o a un rivenditore al momento della vendita.

* nuove ruote complete di primo equipaggiamento in caso di acquisto di un veicolo nuovo

4 Area geografica di validità

La garanzia sulle ruote complete è valida solo per i casi di copertura in garanzia che si sono verificati all'interno dell'Europa (secondo il certificato di assicurazione internazionale, "Carta di assicurazione verde").

5 Prestazioni/rimborso delle spese

- 5.1 Il garante è tenuto a corrispondere l'indennità per gli pneumatici, le ruote complete e i cerchi danneggiati in seguito a un caso di copertura in garanzia come specificato al punto 2. A tale scopo, il beneficiario della garanzia deve acquistare lo pneumatico di ricambio, il cerchio di ricambio o la ruota completa di ricambio presso un partner di assistenza Mercedes-Benz. Se si acquista un solo cerchio di ricambio, quest'ultimo non sarà coperto da un'ulteriore garanzia. In caso di danni ai cerchi, il partner di assistenza Mercedes-Benz deve realizzare fotografie adatte. Quest'ultime devono essere inviate su richiesta di Mercedes-Benz SA o dell'assicuratore.
- 5.2 Il pagamento della garanzia concordata avviene successivamente, dopo la presentazione della relativa documentazione (vedere punto 5.3), direttamente al concessionario o al beneficiario della garanzia. Il calcolo del valore del danno avviene sulla base della ricevuta d'acquisto dello pneumatico di ricambio, del cerchio di ricambio o della ruota completa di ricambio. A partire da una profondità del profilo < 3 mm non è prevista alcuna regolazione per pneumatici difettosi. I costi di montaggio/smontaggio ed equilibratura (escluso i dadi dei cerchi) sono coperti fino a un massimo di CHF 40.- (lordo) per pneumatico, cerchio o ruota completa. I sensori di monitoraggio della pressione degli pneumatici vengono rimborsati solo se devono essere sostituiti in seguito a un danno al rispettivo pneumatico o cerchio coperto dalla garanzia.
- 5.3 Il beneficiario della garanzia riceve il rimborso dei costi per la sostituzione degli pneumatici, ruote complete, cerchi difettosi secondo punto 5.1. A tal fine è necessario che il beneficiario della garanzia invii una copia della fattura (ricevuta) degli pneumatici, delle ruote complete o dei cerchi di ricambio acquistati presso un partner di assistenza Mercedes-Benz (in conformità al punto 4), con il modulo Fatturazione del caso di copertura in garanzia, all'assicuratore che offre la protezione della ruota completa, CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Svizzera, Erlenstrasse 33, CH - 4106 Therwil, come descritto più dettagliatamente nel modulo sopra nominato. In caso di furto o vandalismo, si deve allegare la prova della denuncia alla polizia, incluso il relativo numero di protocollo. Il beneficiario della garanzia può ricevere il modulo di fatturazione del caso di copertura in garanzia dal partner di assistenza Mercedes-Benz o dal sito www.mercedes-benz.ch.

6 Esclusioni dalla garanzia

- 6.1 La copertura della garanzia è esclusa per
 - 6.1.1 danni dovuti alla normale usura di pneumatici, ruote complete, cerchi;
 - 6.1.2 danni al cerchio fino a una profondità di 1 mm nel materiale base, che possono essere risolti con l'allargamento dei cerchi (riparazioni estetiche);
 - 6.1.3 danni alla struttura del materiale che possono essere causati da interventi come trattamenti termici o riformature dei cerchi in alluminio;
 - 6.1.4 danni che possono essere causati dalla riparazione dei cerchi;
 - 6.1.5 costi per il trattamento dei cerchi (riparazioni estetiche)
 - 6.1.6 ruote complete di camion dal peso superiore alle 7,5 tonnellate;
 - 6.1.7 danni causati da un'errata regolazione dell'assetto o da uno stoccaggio improprio degli pneumatici, delle ruote complete, dei cerchi;
 - 6.1.8 danni causati dalla partecipazione a eventi di guida che richiedono il raggiungimento di una velocità massima. Ciò vale anche per i relativi viaggi di prova e per i viaggi su strade non asfaltate (utilizzo fuoristrada);
 - 6.1.9 Cerchi e pneumatici per veicoli a protezione speciale con sistema PAX.

- 6.2 Il garante non risarcisce i danni senza tener conto delle cause concomitanti
- 6.2.1 dolo o negligenza grave del beneficiario della garanzia, dei suoi ausiliari o rappresentanti, laddove il conducente sia considerato un rappresentante;
 - 6.2.2 guerre, eventi bellici, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, sommosse, disordini interni o cause di forza maggiore;
 - 6.2.3 energia nucleare, radiazioni nucleari o sostanze radioattive;
 - 6.2.4 difetti già presenti al momento della stipula della garanzia e che dovevano essere noti al beneficiario della garanzia;
 - 6.2.5 difetti dei materiali.

7 Obblighi

Al verificarsi del caso di copertura in garanzia, il beneficiario della garanzia deve:

- 7.1 dopo aver preso conoscenza, far riparare il danno presso un partner assistenza Mercedes-Benz (vedere punto 4) e, se possibile, provvedere alla prevenzione e alla riduzione del danno; le istruzioni del garante o dei suoi assicuratori devono essere impartite per evitare/ridurre il danno - eventualmente anche oralmente o telefonicamente, se le circostanze lo consentono.
- 7.2 seguire le istruzioni del garante o del suo assicuratore per la prevenzione/riduzione dei danni, nella misura in cui ciò sia ragionevole per lui, o comunque agire nel rispetto degli obblighi;
- 7.3 denunciare immediatamente alla polizia i danni causati da atti criminali;
- 7.4 fornire i documenti necessari per l'elaborazione del sinistro, la cui fornitura può essere pretesa in maniera economicamente ragionevole.

Il rimborso è soggetto a un'eventuale verifica degli pneumatici, delle ruote complete e dei cerchi danneggiati da parte del partner di assistenza Mercedes-Benz, della Mercedes-Benz Svizzera SA o dell'assicuratore.

8 Conseguenze delle infrazioni degli obblighi

Se uno di questi obblighi viene violato intenzionalmente e colpevolmente il garante è esonerato dall'obbligo di prestazione. Nel caso di infrazione dell'obbligo per colpa grave, la compagnia assicuratrice è autorizzata a ridurre le sue prestazioni in congruo rapporto alla gravità della colpa dell'assicurato. Il beneficiario della garanzia è tenuto a dimostrare l'inesistenza della colpa grave, a meno che l'infrazione degli obblighi non influisca sull'accertamento del sinistro o sull'entità della garanzia.

9 Nessun obbligo di prestazione per motivi speciali

Il Garante è esonerato dall'obbligo di indennizzo nel caso in cui il beneficiario della garanzia inganni o cerchi di ingannare in modo fraudolento il garante o il suo assicuratore su fatti rilevanti per il motivo o l'importo dell'indennizzo. Se l'inganno o il tentativo di inganno sono stati accertati da sentenze penali passate in giudicato nei confronti del beneficiario della garanzia per frode o tentativi di frode, si applicano come prova i presupposti del punto 1.

10 Cessione

I diritti derivanti dalla garanzia non possono essere ceduti o dati in pegno prima della risoluzione definitiva, senza l'autorizzazione espressa del beneficiario della garanzia.

11 Diritti verso terzi

La presente garanzia è sussidiaria; non sussiste alcun diritto alla presa in carico dei costi derivanti dalla presente garanzia nella misura in cui il beneficiario della garanzia possa rivendicare il risarcimento in virtù di un altro, proprio o di terzi contratto di assicurazione concorrente, stipulato prima o dopo la stipula del contratto di garanzia (ad esempio nell'ambito di un'assicurazione totale o parziale del veicolo). Ciò vale anche nel caso in cui tali contratti dovessero, a loro volta, contenere una clausola di sussidiarietà. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione, la garanzia ai sensi del presente contratto è da considerarsi come regolamento speciale. Qualora l'altro debitore contesti per iscritto il proprio obbligo d'ingresso, a tale riguardo si procederà comunque a una prestazione anticipata nell'ambito del contratto.

12 Annunci e dichiarazioni di volontà

Tutti gli annunci e le dichiarazioni di volontà sono considerati pervenuti al garante non appena ricevuti dall'assicuratore.

13 Tutela della privacy

Per la copertura finanziaria della garanzia, il garante può trasmettere i dati a CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Svizzera, Erlenstrasse 33, CH - 4106 Therwil, in qualità di assicuratore per l'erogazione della prestazione assicurativa.

Inoltre, i dati per l'erogazione delle prestazioni in garanzia possono essere trasmessi al partner di vendita e assistenza competente del garante.

14 Legge applicabile

Il presente accordo di garanzia è disciplinato dal diritto svizzero.